



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 1096 DEL 07-10-2013

DETERMINAZIONE

**N. 61 DEL 07-10-2013
U.O.A. ASSETTO DEL TERRITORIO**

OGGETTO: Approvazione degli interventi di bonifica con misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 471/1999, del sito FI293 individuato nell'ex punto vendita Shell posto nel v.le Pratese n. 84 a Sesto Fiorentino.

IL RESPONSABILE U.O.A.

PREMESSO che:

- Il titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006, detta norme in materia di bonifica dei siti contaminati;
- La L.R. 25/1998 detta norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, ripartendo le funzioni amministrative spettanti ai vari Enti;
- Il D.P.G.R.T. n. 14/R del 25/2/2004 detta norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche;
- La Legge 241/90 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all'art. 14 la possibilità per l'amministrazione procedente di indire una conferenza di servizi qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;

PRESO ATTO che:

- A seguito della dismissione del PV Shell posto nel v.le Pratese n. 84 a Sesto Fiorentino e al conseguente rilevamento di tracce di inquinanti, con nota del 02/01/2004 la Shell Italia spa ha presentato il Piano di Caratterizzazione del sito in parola ai sensi del D.M. 471/99;
- Con determinazioni n. 844/2004 e n. 935/2005 il Comune di Sesto Fiorentino ha approvato rispettivamente il Piano di Caratterizzazione del sito ed il Progetto Preliminare di Bonifica;

- In data 09/01/2006 Shell Italia spa ha presentato il Progetto Definitivo di Bonifica del sito e successivamente, a seguito della variazione del quadro normativo in materia, con nota del 04/09/2006 la stessa società ha richiesto di avvalersi della rimodulazione degli obiettivi di bonifica ai sensi dell'art. 265 del D. Lgs. 152/2006;
- Nell'Ottobre 2006 la Shell Italia spa ha presentato l'Analisi di Rischio;
- Con determinazione n. 1230/2008 il Comune di Sesto Fiorentino ha disposto il diniego all'Analisi Rischio presentata ed ha respinto la rimodulazione degli obiettivi di bonifica ai sensi dell'art. 265 del D. Lgs. 152/2006;
- Con determinazioni n. 175/2009 e n. 415/2010 sono stati approvati ai sensi del DM 471/1999 rispettivamente il Progetto Definitivo di Bonifica presentato in data 09/01/2006 e la Variante al Progetto Definitivo di Bonifica presentata in data 04/02/2010;
- In data 20/05/2011 Shell Italia spa ha presentato alla Provincia di Firenze la relazione di fine lavori ed al contempo ha richiesto la certificazione di avvenuta bonifica;
- Con atto dirigenziale n. 1189/2013 la Provincia di Firenze ha espresso il diniego alla Certificazione di avvenuta Bonifica del sito in quanto non sono stati raggiunti gli obiettivi di bonifica a suo tempo approvati nel Progetto Definitivo, nello specifico il limite stabilito di 40 µg/l per il parametro MTBE nelle acque sotterranee;
- In data 06/05/2013 è stato elaborato e presentato da Shell Italia spa, come previsto dall'art. 5 DM 471/1999, il documento di Analisi di Rischio sui valori di concentrazioni residua del parametro MTBE presenti nella matrice acque sotterranee nel sito;

ATTESO che in data 24/09/2013 si è svolta la Conferenza dei Servizi relativamente alla documentazione presentata;

PRESO ATTO inoltre:

- che per il sito in parola, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, non è risultato possibile raggiungere i valori di concentrazione limite stabiliti dalla normativa vigente per il parametro Mtbe;
- che il valore residuo di concentrazione per il parametro Mtbe nelle acque di falda per cui è stato verificato che sia comunque garantisce la tutela ambientale e sanitaria è pari a 193 µg/l;
- che Arpat ha espresso parere favorevole con prescrizioni – nota acquisita al Protocollo Generale del Comune di Sesto Fiorentino tramite PEC in data 17/09/2013 con numero 44637;
- che la Provincia di Firenze ha espresso verbalmente in sede di Conferenza parere favorevole con prescrizioni;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi in parola datato 30/09/2013, dal quale si rileva che la Conferenza *“si esprime con parere favorevole alla documentazione presentata ed all'approvazione degli interventi di bonifica con misure di sicurezza per il sito in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni espresse dagli Organi Tecnici, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale”*;

CONSIDERATO che il Comune può autorizzare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, che garantiscano, comunque, la tutela ambientale e sanitaria anche se i valori di concentrazione residui previsti nel sito risultano superiori a quelli stabiliti dalla normativa, ai sensi dell'art. 5 del D. M. 471/1999;

DATO ATTO che il sito in parola risulta individuato nella particella catastale n. 998 del foglio di mappa n. 29 del Comune di Sesto Fiorentino, è inserito all'Anagrafe Provinciale dei Siti Inquinati con codice FI293 e la sua destinazione d'uso è verde pubblico privato e residenziale per cui ai fine della bonifica i limiti per il suolo sono quelli della tabella 1) colonna A) allegato 1) DM 471/1999;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 è l'Ing. Leonardo Mangiarotti – Responsabile del Servizio Ambiente;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 24 aprile 2012 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'U.O.A. Assetto del Territorio;

VISTO l'art 107 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di approvare, ai sensi dell'art. 5 del DM 471/1999, gli interventi di bonifica con misure di sicurezza del sito individuato nell'ex PV Shell posto nel v.le Pratese n. 84 a Sesto Fiorentino (codice sito -FI293), nel rispetto del verbale della Conferenza dei Servizi avvenuta in data 24/09/2013 e di tutte le prescrizioni di cui ai pareri degli Organi Tecnici, che costituiscono allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di dare atto che il valore residuo di concentrazione nelle acque di falda che non genera rischio per la salute umana è stabilito in 193 µg/l per il parametro Mtbe;

STABILISCE

che Shell Italia spa, al fine dell'aggiornamento del Piano Provinciale gestione Rifiuti – terzo stralcio relativo alla gestione dei siti contaminati approvato con DCP FI n. 46/2004, presenti il perimetro del sito e dell'area contaminata in formato elettronico shapefile poligonale o dxf georeferenziato in coordinate Gauss-boaga;

STABILISCE inoltre

- di trasmettere il presente atto a Shell Italia spa, all'Azienda Sanitaria di Firenze zona nord ovest Gruppo Interdisciplinare Suap, alla Provincia di Firenze, all'Arpat e alla proprietà del sito;
- che, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Sesto Fiorentino - Ing. Leonardo Mangiarotti;

- che, ai sensi della L. 241/90, i soggetti interessati possono presentare ricorso avverso al presente atto al TAR Toscana entro 60 giorni dalla notifica o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dell'atto stesso.

Sesto Fiorentino, 07-10-2013

**IL RESPONSABILE U.O.A.
f.to VENTURINI LORENZO**

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Approvazione degli interventi di bonifica con misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 471/1999, del sito FI293 individuato nell'ex punto vendita Shell posto nel v.le Pratese n. 84 a Sesto Fiorentino.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

La presente determinazione **non** assume rilevanza sotto il profilo contabile.

Sesto Fiorentino, 17-10-2013

**per IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to SODI MARIA**